

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FLEET
MANAGEMENT DI POSTAZIONI DI LAVORO**

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato dal [REDACTED] **OMISSIS** [REDACTED] domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “**Committente**”)

E

Cosmic Blue Team S.p.A. Codice Fiscale n. 03705590580 e Partita I.V.A. n. 01230291005, con sede legale in Roma Via G. Squarcina 7, CAP 00143, in persona del [REDACTED] **OMISSIS** [REDACTED] domiciliato ai fini del presente atto presso presso la sede della Cosmic Blue Team S.p.A., (nel seguito anche “**Appaltatore**”)

e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data 4 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per il servizio di fleet management di postazioni di lavoro mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- in data 19 marzo 2012 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore della Società in epigrafe;
- la “Dichiarazione di accettazione del Bando di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e relativi allegati” (Allegato n. 1), le “Informazioni Complementari” (Allegato n. 2), l’“Offerta economica” (Allegato n. 3), l’“Offerta tecnica” (Allegato n. 4) il “D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze” (Allegato n. 5) (complessivamente, i “Documenti di Gara”), sono allegati al presente Contratto;
- l'Appaltatore ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad Euro 110.259,50 (Euro cento diecimila duecento cinquanta nove/50) con garanzia fideiussoria n. 361844 del 22/3/2012, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA Agenzia di Recina Servizi - Roma (Allegato n. 6);
- l'Appaltatore ha presentato le seguenti polizze assicurative:

- polizza n. X98377955 rilasciata da Fondiaria Sai SpA Agenzia Colle Verde 10851, per un massimale non inferiore ad Euro 3 milioni a copertura della responsabilità civile verso Terzi e verso dipendenti (Allegato n. 7/A);
- polizza n. _____ rilasciata da Chartis Europe S.A. per un massimale non inferiore ad Euro 2 milioni a copertura della responsabilità civile Professionale (Allegato n. 7/B);
- L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati (complessivamente gli "Allegati"), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono gli Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- Allegato 1) Dichiarazione di accettazione del Bando di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, dello Schema di contratto e relativi allegati;
- Allegato 2) Informazioni complementari;
- Allegato 3) Offerta Economica;
- Allegato 4) Offerta Tecnica;
- Allegato 5) D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Allegato 6) Cauzione;
- Allegati 7/A e 7/B) Polizze Assicurative;
- Allegato 8) Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003" s.m.i.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di fleet management di postazioni di lavoro.

Il servizio comprende le attività di seguito elencate:

- a) Noleggio operativo di personal computer comprensivo di accessori e del:
 - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software on site descritto all'articolo 10.3 del Capitolato Requisiti tecnici;

- Servizio di gestione delle postazioni di lavoro secondo quanto previsto agli artt. 10.2, 10.7 e 10.8 del suddetto Capitolato;

Si precisa che il CSI:

- garantisce il noleggio per 48 mesi di un quantitativo minimo garantito di 1.200 pc (nel seguito “*prima fornitura*” - le cui tipologie e relative quantità sono indicate all’articolo 3 del Capitolato tecnico - comprensivo di tutti i servizi sopra dettagliati nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico degli elementi migliorativi indicati in offerta dall’Appaltatore;
- si riserva la facoltà, non vincolante, di attivare il noleggio per 36 mesi di ulteriori personal computer della medesima tipologia di quelli oggetto di “*prima fornitura*”, durante i primi 24 mesi di vigenza contrattuale (come meglio indicato al successivo articolo 3), sino all’eventuale raggiungimento dell’importo massimo spendibile di cui al seguente articolo 4 comprensivo di tutti i servizi sopra dettagliati nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico;

Il CSI effettuerà autonomamente le attività di caricamento del software, configurazione e installazione dei personal computer sulle singole postazioni di lavoro.

b) Servizio di supporto specialistico pari a 250 gg/uu da utilizzare a consumo per tutta la durata di entrambe le tipologie di noleggio (48/36 mesi) descritto all’art. 10.4 del Capitolato Requisiti tecnici.

L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell’allegato “Offerta tecnica”.

L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d’arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici o nell’allegata “Offerta tecnica”.

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto decorre dalla data di esecuzione anticipata, 2 aprile 2012. Dalla data di consegna della prima tranche di personal computer relativi alla “*prima fornitura*” decorrono i termini per l’erogazione dei servizi previsti al precedente articolo 2 lettere a) e b) posto che il periodo di noleggio ha durata e decorrenza come nel seguito precisato:

- *Durata e decorrenza del servizio di noleggio relativo alla prima fornitura di pc*

Per quanto concerne i personal computer richiesti nell’ambito del quantitativo minimo garantito (1.200 pc) ovvero come prima fornitura, il periodo di noleggio sarà di 48 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo funzionale della tranche di appartenenza. Il collaudo funzionale sarà effettuato dal CSI entro e non oltre 30 giorni solari dalla consegna di tutti i personal computer appartenenti alla medesima tranche. Il CSI comunicherà tempestivamente la data

effettiva di collaudo all'Appaltatore come indicato all'art. 7.4 del Capitolato Requisiti tecnici.

Il CSI procederà con l'invio all'Appaltatore di singoli ordinativi di fornitura (tranche) sino ad esaurimento del quantitativo minimo garantito sopra indicato entro e non oltre 6 mesi solari dal positivo test di conformità eseguito secondo quanto stabilito all'articolo 7.2 del Capitolato Requisiti tecnici. Ogni tranche di consegna contemplerà un numero variabile di personal computer non inferiore a 200 e non superiore a 300 unità. L'Appaltatore dovrà consegnare quanto di volta in volta richiesto entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura.

- *Durata e decorrenza del servizio di noleggio relativo alle forniture successive di pc*

Per quanto concerne i personal computer ulteriori rispetto il quantitativo minimo garantito - che il CSI avrà la facoltà di richiedere nei primi 24 mesi di durata contrattuale come determinata al primo comma del presente articolo - sino all'eventuale raggiungimento dell'importo massimo spendibile, la durata del periodo di noleggio sarà di 36 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo funzionale della tranche di appartenenza. Il collaudo funzionale sarà effettuato dal CSI e comunicato all'Appaltatore come sopra indicato relativamente ai noleggi di cui alla prima fornitura.

Si precisa che il servizio di supporto specialistico (pari a 250 gg/uu) sarà richiesto "a consumo" a decorrere dalla data di consegna della prima tranche di personal computer relativi alla "prima fornitura" e per tutta la durata di entrambe le tipologie di noleggio (48/36 mesi).

Art. 4 – CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto di cui alla "prima fornitura" è determinato, sulla base del listino 1 allegato all'Offerta economica a sua volta allegata al presente contratto ed è composto dall'importo offerto per:

- il servizio di noleggio operativo di 1.200 personal computer (quantitativo minimo garantito) comprensivo di tutti i servizi indicati al precedente articolo 2 lettera a) per il periodo di noleggio di 48 mesi;
- il servizio di supporto specialistico di 250 gg/uu di cui all'articolo 2 lettera b) per tutta la durata dei noleggi.

Il corrispettivo della "prima fornitura" è pertanto pari ad Euro 1.390.360,00 (un milione trecento novantamila trecento sessanta euro), oltre oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, ed oltre oneri di legge.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte ivi contrattualizzate, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione dell'importo totale di aggiudicazione relativo al servizio di supporto specialistico fino alla concorrenza di un quinto (1/5) di tale importo sopra indicato.

Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 14.830,00 (quattordicimila ottocento trenta euro), oltre oneri di legge.

Per quanto riguarda invece le "forniture successive", per il periodo di noleggio di 36 mesi, il CSI potrà richiederle, sulla base dei canoni di noleggio indicati nel listino 2

allegato all'Offerta economica, sino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile, non vincolante per il Committente, pari ad € 800.000,00 (ottocentomila euro), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze.

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile sopra indicato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Il corrispettivo e l'importo massimo spendibile, come sopra indicati, comprendono le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprendono, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione dei servizi (ad es. formazione del personale).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

Art. 5 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto d'appalto se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto e di ciascun noleggio, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con le seguenti modalità:

- Fatturazione relativa ai servizi di noleggio operativo di cui alla "prima fornitura" (noleggio 48 mesi): bimestrale anticipata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo funzionale di cui all'art. 7.4 del Capitolato Requisiti tecnici di ciascuna tranches di consegna; l'importo da indicare in ciascuna fattura sarà pari all'importo del corrispettivo relativo al servizio di noleggio operativo della "prima fornitura" sulla base delle effettive consegne.
- Fatturazione oneri per la sicurezza: anticipata unitamente alla prima fattura relativa alla "prima fornitura" sopra indicata;

- Fatturazione relativa al servizio di supporto specialistico (250 gg/uu): a consuntivo in base all'effettiva attività richiesta al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di stipula del presente contratto o dalla data di eventuale esecuzione anticipata del medesimo. La rendicontazione delle 250 giornate avverrà mediante procedura interna del CSI-Piemonte;
- Fatturazione relativa ai servizi di noleggio operativo di cui "forniture successive" (36 mesi): bimestrale anticipata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo funzionale di cui all'art. 7.4 del Capitolato Requisiti tecnici di ciascuna tranche di consegna; l'importo da indicare in ciascuna fattura sarà pari all'importo del corrispettivo relativo al servizio di noleggio operativo delle "forniture successive" effettivamente consegnate.

Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10 del D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/2009, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg. f.m.d.f., previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Ai sensi degli artt. 324 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

Art. 8 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo (almeno 15 giorni di preavviso per quanto riguarda la figura del Service manager, seguente articolo 12 e art. 7.1 del Capitolato tecnico) e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, comunicate ed accettate dal Committente, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 10.9.6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva, ai sensi del secondo comma dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa – ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 - DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11.1 NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà

osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il

Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 12 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

Art. 13 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza (Service manager) e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. Robertino Garutti che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente (anche Service manager) avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nella Sig.ra Manuela Minerva.

Art. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto Paolo Parmoli.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso

espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui al combinato disposto dell'art. 309 e dell'art. 304, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati. Il Direttore dell'esecuzione partecipa altresì al tavolo di governo previsto all'art. 10.5 del Capitolato Requisiti tecnici.

Art. 15 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax dal Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al medesimo Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 16 – COMUNICAZIONI ALL'A.V.C.P.

Il Committente comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai

sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza del CSI.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.. Si informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili derivanti dal rapporto contrattuale in essere, previsti dalle leggi; trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite del Responsabile o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, Torino, e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111;
- il responsabile del trattamento dei dati per il CSI-Piemonte è il Sig. Guido

Barbero.

Art. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché dagli allegati al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, nonché ad acquisire le necessarie ed opportune garanzie, per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;

- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 20 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Committente ha facoltà di risolvere il presente Contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del Contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dal Committente.

Art. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 22 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal presente Contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 24 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per

i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Art. 26 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.241, comma 1bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 27 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 28 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, lì 22/05/2012

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- art. 7 - fatturazione e pagamenti;
- art. 11 - obblighi e responsabilità dell'appaltatore;
- art. 15 – comunicazioni;
- art. 20 – diffida ad adempiere e risoluzione del contratto d'appalto;
- art. 22 – recesso del committente dal contratto d'appalto;
- art. 23 – divieto di cessione del contratto d'appalto;
- art. 24 – disciplina della cessione del credito;
- art. 25 – clausola risolutiva espressa;
- art. 26 – controversie;
- art. 27 – spese.

L'APPALTATORE

FIRMATO IN ORIGINALE

